

Associazione Wine Embassy

STATUTO

Art. 1.

E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata WINE EMBASSY

L'associazione è apartitica, non ha fini di lucro

L'associazione ha sede presso la residenza del Presidente e può istituire uffici anche in altre località.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso individua i principi e le regole fondamentali di comportamento cui tutti gli aderenti debbono uniformarsi nello svolgimento delle attività dell'Associazione stessa.

Art. 2

Lo scopo e le finalità dell'Associazione, nel rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona, sono, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) valorizzare il patrimonio enogastronomico della provincia di Vicenza e delle produzioni vitivinicole, dando loro maggiore visibilità a livello nazionale e internazionale e mettendo a loro disposizione le competenze dell'Associazione al fine di intercettare i nuovi interlocutori che utilizzano il web per raccogliere le informazioni ;
- b) - promuovere il turismo enogastronomico e culturale del territorio della Provincia di Vicenza anche all'estero,
- c) portare a conoscenza i cittadini della Provincia di Vicenza e dintorni le iniziative culturali presenti sul territorio ed offrire a chiunque la possibilità di promuovere le proprie, ciò anche al fine di aprire dibattiti circa interessi di vario genere: eno-gastronomici, sociali, sanitari, etici, morali, religiosi, filosofici, civici, sportivi, artistici, cinematografici, televisivi scientifici, giornalistici e letterari;
- d) salvaguardare e divulgare la storia e la cultura della provincia di Vicenza e della regione Veneto,
- e) creare collaborazioni con le associazioni culturali provincia di Vicenza e della regione Veneto, provinciali, nazionali e internazionali; ciò anche per la promozione di iniziative di solidarietà sociale, salvaguardia dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali del territorio in oggetto;
- f) intervenire ed agire in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, artistiche, sociali e formative e in tutti quelli in cui si può dispiegare un interesse per la conoscenza e diffusione delle tipicità locali.
- g) promuovere e stimolare la cultura alimentare ed enologica dei prodotti tipici, mediante l'organizzazione di manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici;
- h) sollecitare e promuovere la socialità ed il sano impiego del tempo libero dalle attività lavorative; anche mediante l'organizzazione di percorsi/gite turistico/gastronomiche alla scoperta di siti/luoghi e tipicità locali;
- i) stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà nei partecipanti e nell'intera comunità di riferimento;
- j) attivare iniziative culturali nonché promuovere, organizzare e/o gestire scuole e/o corsi didattici culinari, artistici e sportivi anche in collaborazioni con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per facilitare l'inserimento della persona nella vita professionale, artistica e sportiva e quindi contribuire al miglioramento della persona e della qualità della vita;
- k) ingaggiare, assumere e/o scritturare cuochi, sommelier, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- l) organizzare manifestazioni ed eventi culturali mediante convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro, nonché attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere;
- m) offrire ai soci un luogo di ritrovo e di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero secondo varie modalità ed usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a disposizione dei soci in modo gratuito;
- n) promuovere comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa, legati a vario titolo al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.
- o) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomica, e per il più generale perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione;
- p) In via sussidiaria e non prevalente, l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Infine, l'Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3.

Possono far parte dell'associazione i soci e le società: persone fisiche residenti in Italia; Società costituite nella veste giuridica di società a responsabilità limitata, per azioni; iscritte da almeno tre anni nei registri della cancelleria del tribunale competente;

Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del consiglio assunta all'unanimità

dei componenti. Possono inoltre far parte dell'associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari, come previsto dall'art.2.

I soci che compongono l'Associazione si distinguono in:

- Soci fondatori ó coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

- Soci ordinari ó coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;

- Soci onorari ó tutti coloro che l'assemblea dei soci fondatori ha deliberato di considerare appartenenti all'Associazione per meriti o motivi speciali, senza obbligo di versamento della quota annuale;

- I Soci Sostenitori ó sono coloro che, non potendo partecipare alla vita attiva dell'Associazione (in quanto ad esempio non cittadini italiani), contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell'Associazione. Costoro saranno costantemente informati dell'attività dell'Associazione e possono nominare tra i soci ordinari dei loro rappresentati

Art. 4.

Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio.

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 5

I Soci hanno diritto a:

a) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

b) riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

c) discutere ed approvare i rendiconti;

d) eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati; solo il socio membro del consiglio direttivo avrà diritto ad un importo predeterminato dall'assemblea ordinaria per particolari prestazioni espletate.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 I Soci sono tenuti a:

- rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

- pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;

- cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo;

- svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, salvo casi espressamente autorizzati dall'assemblea ordinaria, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;

- tenere una condotta irreprendibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti: pertanto, il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 La qualifica di Socio si perde per:

a) Decesso;

b) Mancato pagamento della quota sociale;

- c) Dimissioni e/o recesso che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione
- e) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
- f) l'esclusione deliberata dal consiglio a carico di quelle società che per aver contravvenuto agli obblighi a carico di quelle società che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Le dimissioni e/o il recesso hanno effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 31 agosto.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art.8

Il patrimonio sociale è unico e indivisibile ed è costituito:

- 1) dall'introito delle quote sociali;
- 2) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 3) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 4) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 5) dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 6) dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 7) dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- 8) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della normativa vigente;

Art.9

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
- da iniziative alimentari, culturali, sportive, promozionali e di natura commerciale o agricola o ad altro titolo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art.10

L'esercizio economico-finanziario comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Deve essere presentato un rendiconto da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

Il rendiconto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, deve essere posto in visione a tutti i Soci, tenendolo a disposizione dei Soci stessi che intendono consultarlo. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Assemblea dei Soci Fondatori;
- c) Consiglio Direttivo;

- d) Presidente;
- e) Vicepresidenti;
- f) Consiglieri;

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dall'assemblea ordinaria; inoltre, è previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.12

L'Assemblea dei soci fondatori si riunisce 1 volta l'anno e quando verrà richiesto dal Consiglio Direttivo e da almeno 1/3 degli stessi soci fondatori. Ad essa è delegato il potere di proporre l'eventuale scioglimento dell'Associazione nonché di proporre all'assemblea ordinaria dei soci le linee guida che caratterizzano lo spirito associativo. Gli stessi si faranno carico di dipanare eventuali controversie che potrebbero sorgere all'interno del Consiglio Direttivo, compresa anche la possibilità di esautorare i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Art.12

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. Partecipano all'Assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima.

L'Assemblea ha il potere di :

1. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. approvare il rendiconto annuale;
3. approvare gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente Statuto;
4. eleggere gli organismi direttivi e stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Consiglieri, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
6. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art.13

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dai successivi articoli del presente Statuto. Essa viene convocata:

- o in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei rendiconti;
- o tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- o allorché ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.14

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli stessi su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno.

La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art.15

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Art.16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, seguendo le volontà dei presenti aventi diritto al voto.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17

Nell'assemblea generale dei soci, ogni socio, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un solo voto ed hanno diritto al voto nell'Assemblea i soli Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei rendiconti.

Art. 18

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art.19

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) Consiglieri eletti fra i Soci fondatori iscritti nel Libro dei Soci .

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.20

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso, convoca e presiede il Consiglio, dirige le discussioni e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e dall'Assemblea dei Soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente più anziano. Il Presidente è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione.

2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni; coordinerà l'attività amministrativa ed esecutiva dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e lo firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

3. Il Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione ovvero predispone lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo che il Presidente propone all'esame dell'assemblea. Aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso. Cura la registrazione delle entrate e il pagamento delle spese autorizzate. È responsabile del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli. ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e dell'amministrazione. Provvede al disbrigo della normale corrispondenza, provvede al tesseramento ed all'aggiornamento del libro dei soci; cura la stesura dei verbali e la distribuzione dei comunicati interni e provvede alla comunicazione delle convocazioni. In caso di sua assenza o di sua dimissione scritta, il Direttivo nominerà un sostituto provvisorio che potrà essere o il Presidente o uno dei membri del Direttivo, in attesa di una nuova nomina;

Art.21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art.22

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Assemblea dei Soci, ha ampi poteri e opera nello spirito e nella sostanza dello Statuto sociale.

Art.23

Il Consiglio Direttivo deve:

1. redigere i programmi di attività sociale da sottoporre all'Assemblea;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Le eventuali modifiche, che nel tempo si potranno rendere necessarie, dovranno essere ugualmente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea;
4. predisporre il rendiconto annuale;
5. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
6. deliberare circa l'ammissione dei Soci delegando allo scopo uno o più Consiglieri;
7. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
8. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
9. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate a altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
10. presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;
11. esaminare e decidere l'opportunità di dare l'adesione dell'Associazione ad Enti ed Organismi pubblici e privati che abbiano gli stessi scopi dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di un Comitato Esecutivo e di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti Responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Art.24

I membri del Consiglio Direttivo avranno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute e dimostrate per l'attività prestata nell'interesse dell'Associazione. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri consiglieri fatti salvi casi particolari in cui l'Assemblea Generale riconosce un compenso ad un membro del Consiglio per particolari prestazioni espletate.

Art.25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a sei riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo un anno di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo deve dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 26

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- c) uno o più news server;
- d) uno o più canali di comunicazione testuale/vocale/video in tempo reale;
- e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'uso di questi strumenti, svolto nel pieno rispetto della normativa nazionale, europea e transnazionale sulla privacy, sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.

L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno dell'Associazione

Art.27

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione spetta solo all'Assemblea dei soci fondatori e deve essere presa dalla maggioranza di almeno 2/3 dei Soci fondatori.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Assemblea stessa delibererà sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.

L'eventuale residuo patrimoniale attivo, verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Art.28

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.